

## Le più recenti indicazioni dell'aran sui contratti

di Arturo Bianco

[www.marcoarelio.comune.roma.it](http://www.marcoarelio.comune.roma.it)

Intervento dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno sia prima della costituzione del fondo che prima della sua erogazione per attestare il rispetto delle condizioni previste dal CCNL per l'incremento del fondo ex articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999. Inclusione tra gli oneri finanziati dallo stesso delle spese sostenute per le condanne dell'ente alla corresponsione di salario accessorio. Divieto di corrispondere assegni ad personam nel caso di progressioni di carriera. Sono queste le più recenti indicazioni interpretative dettate dall'Aran per l'applicazione delle disposizioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Si ricorda in premessa che tali indicazioni non hanno un carattere vincolante per le parti, in quanto non siamo in presenza di interpretazioni autentiche che possono essere date solo da ambedue le parti. Ma esse costituiscono una sorta di "paracadute" per le amministrazioni, nel senso che dalla loro applicazione non può comunque discendere il maturare di responsabilità amministrativa.

### INTERVENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO PER L'AUMENTO DEL FONDO

Occorre partire nel giudizio dell'Aran dal dato formale dell'art.15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, secondo il quale "Gli importi .. possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento .. delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate all'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità". Di conseguenza "una attestazione del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno finalizzata a consentire all'ente di mettere effettivamente le risorse nel fondo ex art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 e che si concretizza nel previo accertamento da parte dei soggetti istituzionali individuati sia della esistenza delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti dai processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia del conseguimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva, cui è stato legato un apposito stanziamento in bilancio con tale specifica destinazione" è necessaria sia preventivamente che successivamente. E si aggiunge che "sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell'1.4.1999. In conclusione per l'Aran "tale intervento si colloca:

1. a valle della quantificazione generale delle risorse operata dall'ente;
2. a monte del processo di utilizzazione effettiva, quale condizione assolutamente necessaria; infatti, solo a seguito di tale accertamento le risorse di cui si tratta si rendono effettivamente disponibili e sono successivamente spendibili per gli incentivi a favore del personale coinvolto nei risultati, sulla base delle risultanze del sistema di valutazione adottato e dell'apprezzamento della partecipazione dei singoli lavoratori. E' evidente, peraltro, che tale accertamento, proprio per le finalità adesso attribuite, può intervenire solo "a consuntivo", cioè a conclusione dei processi di riorganizzazione o della realizzazione degli obiettivi di produttività e qualità, dato che proprio questi devono essere attestati per rendere disponibili le risorse aggiuntive".

### ASSEGNI AD PERSONAM NELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA

L'Aran esclude la possibilità di corrispondere assegni ad personam nel caso di progressioni di carriera, a differenza di quanto previsto dai CCNL. Si ricorda che questa possibilità veniva

riconosciuta nel caso di passaggi “verticali” di dipendenti inquadrati nella posizione economicamente più elevata della categoria di provenienza, posizione che è più elevata di quella della categoria superiore. Nel giudizio dell’Aran “la disciplina di garanzia della posizione economica in godimento del lavoratore, prevista dall’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, come modificato dall’art.9 del CCNL del 9.5.2006, per il caso della sola progressione verticale, di cui all’art.4 del medesimo CCNL del 31.3.1999, non può più trovare applicazione”. Alla base di questa considerazione il fatto che è mutato il quadro legislativo di riferimento, per cui non siamo più in presenza di concorsi interamente riservati agli interni, ma di concorsi pubblici con riserva per gli interni: “gli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, hanno previsto esclusivamente il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni, determinando il contestuale venire meno delle previsioni del citato art.4 del CCNL del 31.3.1999 in materia di progressioni verticali. Conseguentemente, per la definizione del trattamento economico spettante al dipendente occorrerà fare riferimento solo alle previsioni dell’art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999, sopra richiamato”. Ecco la conclusione molto netta: “al dipendente dovrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente il trattamento economico stipendiale iniziale previsto per il profilo della categoria superiore acquisito per effetto del concorso pubblico, secondo le previsioni del citato art. 15, comma 1, del CCNL del 31.3.1999”.

#### ONERI PER CONDANNE E FONDO

Il parere Aran RAL 1560 ci dice testualmente che “le risorse per il pagamento dell’indennità di specifiche responsabilità al dipendente, a seguito di sentenza del giudice del lavoro, devono essere comunque prelevate da quelle generali, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999. Infatti, si deve ricordare che, secondo la regola generale in materia sancita dallo stesso D.Lgs.n.165/2001, tutti i compensi accessori del personale, ordinariamente, devono trovare il proprio finanziamento in via esclusiva nelle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Nessuna disposizione legale o clausola contrattuale prevede una deroga a tale regola generale, nel senso di consentire di porre in tutto o in parte la spesa del trattamento accessorio anche direttamente a carico dei bilanci degli enti”. Di conseguenza, anche queste risorse devono essere finanziate integralmente a carico del fondo per la contrattazione decentrata.